



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### DECRETO DEL SINDACO

N. 63/2025 del 18/07/2025

**Oggetto:** CONTROLLO, AI SENSI DELL'ART. 51 DELLO STATUTO DI APT, DEL DECRETO DEL LIQUIDATORE N. 6 DEL 16 LUGLIO 2025, AD OGGETTO "BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2024 - RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2024"

**Vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e s.m.i.;

**visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. e, in particolare, l'art. 114 *“Aziende speciali e istituzioni”*, secondo cui

- i. l'azienda speciale ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti (co. 4);
- ii. l'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (co. 6);

**visto** lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

**visto**, altresì, lo statuto di Apt, a mente del quale la Provincia (oggi Città metropolitana) si impegna a trasferire alla stessa: *“.... Quanto stanziato in specifici capitoli d’uscita individuati negli atti contabili dello stesso socio per le medesime finalità”* (art. 8, co. 1, lett a);

**richiamate** le seguenti leggi regionali:

- 29 ottobre 2015, n. 19, recante *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”* e, in particolare, l’art. 8, co. 4, secondo cui *«La funzione di informazione ed accoglienza turistica è disciplinata dall’articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 “Razionalizzazione della spesa regionale”»*;
- 30 dicembre 2016, n. 30, recante *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”*;

- 29 dicembre 2017, n. 45, recante *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”*;

**richiamate** altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

- n. 830 in data 8 giugno 2018 con cui è stato delineato il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e di agriturismo;
- n. 1997 in data 21 dicembre 2018, con cui è stato stabilito che, dal 1° aprile 2019, sarebbe stata avviata la nuova gestione regionale delle predette funzioni, con cessazione del distacco del relativo personale presso le Province e la Città metropolitana e il trasferimento dello stesso nelle sedi provinciali delle Camere di commercio del Veneto;

**dato atto** che, così come previsto, il nuovo modello organizzativo delle funzioni in materia di turismo e di agriturismo è stato effettivamente avviato a far data dal 1° aprile 2019;

**dato atto** che:

- nel previgente assetto normativo, per l'esattezza nel 2005, la Provincia di Venezia aveva costituito, l'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia (Apt), quale Azienda speciale/Consorzio tra Enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di informazione e accoglienza turistica (I.a.t.);
- in particolare, con deliberazione n. 55 del 14 luglio 2005, il Consiglio provinciale approvava gli schemi di convenzione e di statuto di Apt, in seguito perfezionati in data 28/10/2005, con atto n. 31026 di repertorio notarile dott. Alberto Gasparotti in Mestre, Venezia; con deliberazione n. 84 del 20 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 84 del 6 novembre 2012, veniva da ultimo approvato il vigente statuto di Apt;
- la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, recante *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”*, all'art. 15, ha completamente modificato l'assetto organizzativo delle funzioni in materia di informazione e accoglienza turistica (I.a.t.) svolte per conto della Provincia, oggi Città metropolitana, dalla predetta Azienda di promozione turistica consortile – Apt di Venezia, demandandole ad altri soggetti pubblici e privati, anche associati in apposite Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica (O.G.D.);
- al fine di facilitare la messa a regime del sistema di informazione e accoglienza turistica definito dalla richiamata lr n. 11/2013, la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, ha successivamente differito di alcuni mesi il termine per la cessazione delle funzioni assegnate alle province inizialmente fissato dalla citata l.r. n. 11/2013;
- per quanto sopra, l'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia è stata posta in liquidazione, giusta deliberazione di indirizzo del Commissario prefettizio nella competenza del

Consiglio provinciale n. 3 del 19 febbraio 2015, e giusta deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'Azienda n. 100 del 24 marzo 2015;

- con deliberazione n. 100 in data 24 marzo 2015, l'Assemblea dei soci di Apt ha nominato, in qualità di liquidatore, il dott. Paolo Marchiori;
- con deliberazione n. 140 in data 23 dicembre 2024, l'Assemblea dei soci di Apt ha prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2025, il termine finale della procedura liquidazione in atto, tenuto conto delle tempistiche di prevedibile definizione delle controversie pendenti per l'espletamento delle procedure di licenziamento collettivo dei dipendenti;
- dopo un lungo contenzioso, passato tra diversi gradi di giudizio, con sentenza n. 3042/2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura di ente pubblico non economico di APT, accogliendo il controricorso incidentale proposto da n. 1 ex dipendente dell'Azienda e, limitatamente alla posizione di questi, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 233/2022, rimettendo la causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per la decisione nel merito;

**richiamato** l'art. 51 del vigente statuto di Apt, che stabilisce le modalità di vigilanza sull'attività aziendale da parte degli Enti soci mediante il controllo preventivo di merito, tra l'altro, sulla strumentazione di bilancio dell'Azienda e sui regolamenti, prevedendo che gli schemi degli atti e i relativi provvedimenti, approvati dal Consiglio di amministrazione (ovvero dal liquidatore) debbano essere trasmessi agli Enti soci entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione, affinché i rispettivi organi esecutivi si pronuncino entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento;

**tenuto conto** che la vigilanza degli Enti locali soci è finalizzata alla verifica della corretta ed efficace attuazione, da parte dell'Azienda, degli indirizzi e delle direttive generali formulate dalle rispettive amministrazioni, nonché alla corrispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi prefissati;

**vista** la comunicazione, trasmessa via pec e acquisita al protocollo metropolitano al 48454 del 16-07-2025, con la quale Apt di Venezia trasmette il decreto del liquidatore n. 6/2025, concernente l'approvazione:

- a) del bilancio di esercizio 2024, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione del liquidatore e relazione unitaria del revisore dei conti, documenti allegati al medesimo decreto;
- b) della proposta motivata di transazione, formulata dal liquidatore, nei confronti di n. 1 ex dipendente di Apt, a seguito della prima udienza, tenutasi il 19.06.25, presso la Corte d'appello di Venezia, del giudizio in riassunzione, ex art. 392 Cpc, in base alla quale si prevede che Apt si accoli/offra al ricorrente, in un'ottica conciliativa ed a tacitazione di ogni sua pretesa, l'importo corrispondente a n. 6 mensilità (oltre alle 12 già percepite ad altro titolo, in esecuzione della sentenza n. 233/2022), equivalenti all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad un importo fino ad euro 10.000,00 per

eventuali spese, con la precisazione che tale spesa complessiva troverebbe copertura nell'attuale bilancio di Apt;

**dato atto** che, sul predetto decreto n. 6/2025 avente per oggetto "Bilancio d'esercizio anno 2024 - Relazione sulla gestione anno 2025", è necessario che la Città metropolitana effettui il controllo previsto dall'art. 51 dello statuto aziendale;

**visto** pertanto il seguente bilancio di esercizio 2024 di Apt, e il relativo conto consuntivo, da cui risulta un risultato economico in pareggio al 31/12/2024 a fronte dei valori sotto riportati:

<b>Ricavi</b>	<b>Importo</b>	<b>Costi</b>	<b>Importo</b>
Trasferimento fondi	55.000	Per materie prime	0
Altri proventi	1.275	Per servizi	56.765
Altri proventi finanziari	1.272	Per godimento beni di terzi	0
		Per il personale (TFR)	0
		Ammortamenti/svalutazioni	0

		Accantonamenti per rischi	0
		Oneri diversi di gestione	782
		Interessi e oneri finanziari	0
		Imposte e tasse	0
<b>Totale Ricavi</b>	<b>57.547</b>	<b>Totale Costi</b>	<b>57.547</b>

**osservato**, altresì, che, con riferimento al contenzioso in essere e alla proposta di transazione formulata, il citato decreto n. 6/2025 mette in evidenza che,:

- a) nel corso dell'udienza del 19.06.25, è stata la stessa Corte di appello di Venezia, in via preliminare, ad invitare le parti a coltivare una conciliazione, ritenendo in ipotesi equa una soluzione che preveda l'accollo di circa 6 mensilità (derivanti dalla scopertura tra la data del licenziamento e la data della pensione del dipendente ricorrente) da parte di Apt;
- b) la somma così quantificata trova copertura nel bilancio aziendale;

**sottolineato** che la proposta conciliativa di cui sopra si traduce in un possibile esborso, da parte dell'Azienda, di circa 60000,00 euro, e considerata detta cifra congrua rispetto alle pretese avanzate dal dipendente;

**ritenuto**, pertanto, di poter procedere con l'approvazione del decreto del liquidatore di Apt n. 6/2025;

**considerato** che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del Tuel, in quanto, a mente dell'art. 51, co. 5, dello statuto di Apt, il pronunciamento del socio Città metropolitana deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione,

**d e c r e t a**

1) di approvare:

- a) il decreto del liquidatore di Apt n. 6 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Bilancio di esercizio anno 2024 – Relazione sulla gestione anno 2024”, **allegato sub. lett. A**), al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b) la proposta del liquidatore, contenuta nel medesimo decreto, che Apt si accoli/offra all'ex dipendente ricorrente, in un'ottica conciliativa ed a tacitazione di ogni sua pretesa, l'importo corrispondente a n. 6 mensilità (oltre alle 12 già percepite ad altro titolo, in esecuzione della sentenza n. 233/2022), equivalenti all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad un importo fino ad euro 10.000,00 per eventuali spese, trovando tale spesa complessiva copertura nell'attuale bilancio aziendale.

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano  
BRUGNARO LUIGI